

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** N. 294/2025

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69770/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 23 dicembre 2024.

**Ad istanza di**

**T.G.** (C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernando Rizzo (C.F. RZZFNN65H19F158A) e Andrea Vadalà (C.F. VDLNDR77H23F158D) ed elettivamente domiciliato presso il loro domicilio digitale (PEC: avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it e avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso.

**CONTRO**

1. **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e

dall'avv. Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.

2. **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo** (C.F. e P.I. 05841790826), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in via del Vespro n. 129 in Palermo, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maria Carini (C.F.: CRNFNC76R59G273V; PEC: francescamariacarini@mypec.eu), dirigente avvocato della medesima AOUP, iscritta nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti EE.PP. del Foro di Palermo.

3. **Università degli Studi di Palermo** (C.F. 80023730825 - Partita IVA 00605880822), in persona del rappresentante legale prof. Massimo Midiri (C.F. MDRMSM62C30G273M), nato a Palermo il 30/03/1962, nella qualità di Rettore *p.t.* domiciliato per la carica presso i locali del Rettorato siti in Palermo in Piazza Marina n. 61 Palazzo Chiaromonte - Steri, rappresentata e difesa come da procura rilasciata su foglio separato alla memoria di costituzione, dall'avv. Paolo Ducato (C.F. DCTPLA75M13G273L) e dall'avv. Francesca Paola Di Gregoli (C.F. DGRFNC72P51G273W) dipendenti dell'Università degli Studi di Palermo, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: paolo.ducato@cert.unipa.it; francescapaola.digregoli@cert.unipa.it.

**Visti** gli atti e i documenti della causa.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025, l'avv. Andrea Vadalà

per parte ricorrente, l'avv. Francesco Velardi per l'INPS, l'avv. Francesca Maria Carini per AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo e l'avv. Francesca Paola Di Gregoli per l'Università degli studi di Palermo.

Ritenuto in

**FATTO**

**I.** Con l'atto introduttivo del presente giudizio il sig. T. agiva per la riliquidazione della pensione diretta con la valorizzazione degli arretrati stipendiali versati a seguito di sentenze passate in giudicato avverso il provvedimento prot. n. 103202200069938 con cui l'Ente previdenziale aveva trasmesso l'atto n. OMISSIS di conferimento della pensione liquidata con il sistema misto nella inferiore misura annua lorda di € 25.870,04 e al fine di ottenere l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico calibrato sulla corretta retribuzione di dirigente amministrativo I livello *ex* art. 31 del dPR n. 761/1979, con il pagamento delle relative differenze pensionistiche a decorrere dal 01.01.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

**I.a.** A tal riguardo il ricorrente rappresentava di essere titolare di pensione diretta quale dipendente dell'Università degli Studi di Palermo, in servizio presso l'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, erroneamente equiparata *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/79 alla categoria sanitaria DS e collocato in quiescenza dal 01.01.2023, iscrizione n. OMISSIS

Lo stesso evidenziava che per tale errata equiparazione aveva adito il

Tribunale di Palermo, per ottenere il diritto alla corretta equiparazione economica *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/79 al superiore profilo di dirigente amministrativo I livello, evidenziando che tale indennità equiparativa *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/79 era stata dichiarata utile ai fini previdenziali e assistenziali dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 126 del 24.06.1981.

L'istante rappresentava che con sentenza n. 1119/2022 passata in giudicato, la Corte d'Appello di Palermo riconosceva il diritto del dipendente a essere equiparato economicamente *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/79 a dirigente amministrativo I livello del settore sanitario senza determinazione del *quantum debeatur* mentre con sentenza n. 4240/2023 passata in giudicato, il Tribunale di Palermo-Sez. lavoro condannava le amministrazioni resistenti al versamento delle differenze retributive pari a € 141.389,80 *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/79 e a titolo di trattamento fondamentale (stipendio tabellare) previsto per il suddetto profilo dirigenziale e per il periodo 2009–giugno 2020.

L'istante rilevava che con delibera n. 229 del 29.02.2024 l'A.O.U.P. di Palermo dava esecuzione alla suddetta sentenza, pagandone l'importo lì determinato, nella busta paga di marzo 2024.

La difesa del ricorrente evidenziava che successivamente alla suddetta sentenza, veniva inviata diffida il 26.01.2024 alle Amministrazioni e all'Istituto resistenti, in ragione delle rispettive competenze, al fine di provvedere a ogni adempimento (trasmissione certificazione di retribuzione aggiornata, PL1, PL2, PA04, scheda ultimo miglio e ogni altro atto comunque denominato), necessario a

mettere in condizioni l'Istituto previdenziale a eseguire quanto di sua competenza.

Il ricorrente lamentava che, nonostante la migliore posizione economica acquisita (ovvero dirigente amministrativo I livello), il trattamento previdenziale passato e presente erogato non teneva in debito conto di tale mutata condizione protratta sino alla quiescenza, ciò malgrado l'erogazione delle differenze retributive e la maturazione dei relativi ed aggiuntivi contributi previdenziali ed assistenziali, in virtù dei titoli sopra indicati.

Con l'atto contestato l'INPS provvedeva al conferimento di pensione con la quantificazione di un importo annuale lordo pari a € 25.870,04 di cui € 6.946,81 quale prima quota pensione, € 2.200,53 quale seconda quota pensione ed € 16.722,70 quale terza quota pensione.

Il sig. T. lamentava che l'INPS avrebbe errato nel determinare il trattamento pensionistico spettante in quanto aveva preso a riferimento uno stipendio errato perché parametrato alla retribuzione del DS piuttosto che a quella del dirigente *ex* art. 31 dPR 761/1979.

Il ricorrente evidenziava che il ricorso in via amministrativa inoltrato telematicamente all'INPS prot. n. 2545765 del 21.03.2024 era rimasto senza riscontro positivo rilevando l'opportunità di acquisire anche dall'Università degli Studi di Palermo e dall'AOU "P. Giaccone" di Palermo l'elaborazione e la produzione in giudizio della scheda cd "ultimo miglio", del Mod. 51 ed ogni altro documento, comunque denominato, contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i

titoli giudiziari menzionati ed idoneo alla riliquidazione della pensione sul corretto parametro del dirigente sanitario *ex* art. 31 dPR n. 761/1979.

**I.b.** Parte ricorrente, quindi, adiva questa Corte deducendo che l'INPS aveva preso quale base di riferimento per il calcolo di tutte le quote pensionistiche la retribuzione errata della categoria DS e non quella di dirigente amministrativo *ex* art. 31 dPR n. 761/1979 riconosciuta con le suddette sentenze passate in giudicato.

A tal proposito venivano richiamate le indicazioni di prassi dell'INPS e la giurisprudenza di questa Corte, che avevano predicato la computabilità dell'indennità *ex* art. 31 dPR n. 761/1979 in tutte le componenti relative al calcolo del trattamento pensionistico, invocando il diritto di ritenere utile, per la determinazione di tutte le quote pensionistiche, la retribuzione del dirigente amministrativo riconosciuta nelle predette sentenze citate.

Il ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico indiretto calibrato sul trattamento economico *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, alla luce degli arretrati versati per i titoli giudiziali indicati in premessa, previa disapplicazione e/o annullamento di ogni atto contrario, nella misura intera annua pari ad € 40.000,00 oltre 13° mensilità o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa anche attraverso CTU richiesta al punto sub 5 nonché attraverso l'aggiornamento

degli atti amministrativi (scheda ultimo miglio, mod. 51 etc.) da parte del datore di lavoro.

2) Per l'effetto condannare l'INPS resistente alla corresponsione della pensione indiretta come sopra riliquidata oltre al pagamento della differenza tra le precedenti rate non adeguate e quanto dovuto per il trattamento spettante sulla retribuzione *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.

3) Ordinare e/o condannare l'Università degli Studi di Palermo e l'AOU P. "Giaccone" di Palermo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., all'elaborazione e la produzione in giudizio della certificazione della posizione economica della de cuius, della scheda cd "ultimo miglio", Mod. 51, od ogni altro documento, comunque denominato, contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i titoli giudiziari menzionati utile e funzionale alla riliquidazione della pensione sul corretto parametro del dirigente amministrativo *ex* art. 31 dPR n. 761/79.

4) In via subordinata, ove dovesse emergere che le Amministrazioni, non abbiano posto in essere tutti gli adempimenti necessari all'accoglimento della domanda principale, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento in forma specifica ex art. 13 della L. n. 1338/1962, o a qualsivoglia altro titolo, con la condanna delle stesse alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla quota di pensione nella misura indicata al punto 1 delle conclusioni calibrata sull'intero trattamento fondamentale del dirigente

amministrativo del ruolo sanitario, ovvero al risarcimento per danni per omessa o incompleta contribuzione con la condanna al pagamento anche delle differenze dovute e debende dal ricorrente dal collocamento in quiescenza al dì del diritto, e pari agli stessi arretrati e differenze mensili indicate al 9 superiore punto 1 delle conclusioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.

5) Ove occorra, disporre C.T.U. contabile per l'accertamento del corretto trattamento pensionistico, calibrato sulla corretta retribuzione percepita ex art. 31 del d.P.R. n. 761/7 quale dirigente amministrativo del ruolo sanitario sulla base delle sentenze n. 1119/2022 e n. 4240/2023, e la quantificazione delle differenze tra quanto percepito e quanto dovuto.

6) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

**II.** Con decreto del 7 gennaio 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 9 maggio 2025.

Nella stessa data parte ricorrente depositava la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

In data 4 febbraio 2025 l'Università di Palermo depositava il fascicolo amministrativo del ricorrente.

**III.** In data 10 aprile 2025 si costituiva in giudizio l'AOUP di Palermo rappresentando che, al fine di dare esecuzione tempestiva alle sentenze giuslavoristiche oggetto di causa, con la Deliberazione n. 229 del 29/02/2024 aveva disposto il pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive e di interessi legali ed erano stati

quantificati, denunciati e pagati i relativi contributi previdenziali.

L'Azienda aggiungeva che, ricevuto il ricorso introduttivo del presente procedimento, aveva affrontato la questione unitamente alle altre Amministrazioni convenute ed in data 18/02/2025 aveva fornito gli elementi richiesti ai fini della riliquidazione ed adeguamento contributivo e del TFS.

La memoria concludeva chiedendo di disporre la compensazione delle spese di lite a proprio favore, posto che, essendo consapevole dell'obbligatorietà del computo delle prefate somme ai fini contributivi e previdenziali, l'Amministrazione aveva posto in essere tempestivamente i propri adempimenti, provvedendo ai conteggi e ai pagamenti di propria competenza.

**IV.** In data 23 aprile 2025 parte ricorrente depositava della documentazione fra cui la nota del 21.03.2025 indirizzata alle Amministrazioni resistenti di contestazione degli erronei dati inseriti ai fini della riliquidazione con richiesta di rettifica degli stessi.

**V.** In data 24 aprile 2025 si costituiva in giudizio l'Università degli Studi di Palermo.

In via preliminare l'Amministrazione contestava ogni addebito ed ogni forma di corresponsabilità dell'Ateneo in ordine all'eventuale mancato adeguamento della posizione previdenziale del ricorrente in ragione delle indennità di equiparazione ospedaliera *ex* art. 31 co. 2 dPR 761/1979, *in primis* poiché tale eventuale nocumento deriverebbe esclusivamente dall'inerzia dell'Azienda Ospedaliera in ordine alla mancata comunicazione, sia all'Università che direttamente all'INPS,

degli aggiornamenti stipendiali relativi alle suddette differenze stipendiali, stante la competenza contabile esclusiva dell'AOUP. A tal proposito si chiariva che il ricorrente, pur dipendendo giuridicamente dall'Università degli Studi, era stato "utilizzato" *ex* art. 8 comma 5 D.lgs. 517/99 e norme correlate, dall'AOUP di Palermo "Paolo Giaccone" ed era stata legato a quest'ultima da un rapporto di servizio di tipo esclusivo e si evidenziava che l'indennità *ex* art. 31 co. 1 del dPR n. 761/79 risultava finanziata esclusivamente con fondi regionali ed erogata per il tramite del bilancio dell'Azienda Ospedaliera. Venivano richiamati i protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università e la regolazione dei rapporti tra quest'ultime e il SSR, ai sensi dell'art 1 del Dlgs n. 517/1999, in merito al trattamento economico del personale operante presso l'azienda ospedaliera i cui passaggi amministrativo-contabili erano riassunti nel modo seguente:

- la Regione risulta tenuta a versare le somme necessarie al pagamento delle indennità direttamente nelle casse dell'Azienda.

- l'Azienda provvede alla regolarizzazione dello *status* giuridico dei lavoratori ed al successivo pagamento delle indennità perequative.

- l'Università si limita a garantire il versamento del trattamento economico tabellare del proprio lavoratore assegnato in servizio presso l'Azienda.

A conferma dell'estraneità dell'Ateneo relativamente al calcolo e alla concreta corresponsione dell'indennità controversa, si evidenziava che l'Amministrazione con le note prot. n. 34674 del 05/03/2024,

prot.n. 118020 del 12/11/2024, prot.n. 187450 del 12/11/2024 e prot. 12388 del 27/01/2025, proprio in ragione delle diffide pervenute, si era fatta parte attiva nel richiedere all'Azienda Ospedaliera gli aggiornamenti stipendiali relativi all'indennità *ex* art. 31 del DPR 761/79 proprio al fine di effettuare l'elaborazione dell'ultimo miglio e le relative comunicazioni all'Istituto previdenziale.

La difesa della resistente rilevava che, all'esito dell'ultima nota di sollecito dell'Ateneo (prot. 12388 del 27/01/2025) anche l'AOUP si era fatta parte attiva nel comunicare, con la nota prot. 20017 del 06/02/2025, i dati riguardanti il ricorrente e quella degli altri soggetti in analoga posizione. A questa prima comunicazione aveva fatto seguito la nota prot. 26048 del 17/02/2025 dell'Ateneo contenente una richiesta di integrazione e specifica dei dati già comunicati dall'Azienda. Con successiva prot. n. 27332 del 19/02/2025 quest'ultima ha provveduto a comunicare le integrazioni richieste. L'Amministrazione universitaria, infine, con successiva nota prot. 34025 del 28.02.2025 aveva comunicato all'INPS di avere provveduto ad inserire i dati ultimo miglio ai fini della riliquidazione della pensione e TFS relativamente alla posizione del ricorrente. Tali dati con nota prot. 41080 dell'11.03.2025 erano stati trasmessi alla difesa del ricorrente a seguito di esplicita richiesta da parte di quest'ultima.

Secondo l'Ateneo tale liquidazione doveva ritenersi pienamente soddisfattiva delle richieste avanzate dal ricorrente, posto che gli importi inseriti dall'Amministrazione universitaria per la predisposizione dell'ultimo miglio, relativi all'indennità *ex* art. 31 del

DPR 761/1979, sono quelli comunicati dall'AOUP con la nota prot. 27332 del 19/02/2025.

L'Amministrazione concludeva di essere del tutto estranea al calcolo dei suddetti importi che si aggiungono al tabellare universitario, in ogni caso si opponeva agli eventuali calcoli effettuati dal ricorrente ove difformi da quelli comunicati dall'AOUP e alla richiesta dei mezzi istruttori formulata dal ricorrente relativamente alla nomina di un CTU.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- dichiarare cessata la materia del contendere all'esito spontanea ed intervenuta comunicazione delle riliquidazioni del trattamento pensionistico dell'interessato effettuate dalla convenuta Università sulla base dei dati comunicati dall'AOUP;

- in subordine, dichiarare indenne da ogni responsabilità l'Amministrazione universitaria che risulta avere pienamente adempiuto a quanto di competenza

- con compensazione delle spese del presente giudizio nei confronti del ricorrente e delle altre Amministrazioni convenute.

**VI.** In data 28 aprile 2025 si costituiva in giudizio l'INPS il quale, dopo avere ripercorso i fatti di causa, rappresentava quanto segue.

In primo luogo, sull'adempimento da parte delle Amministrazioni coinvolte, la difesa dell'istituto rappresentava che, a seguito della corresponsione del differenziale retributivo rispetto alla qualifica dirigenziale, sorgeva per l'Amministrazione datoriale l'obbligo di regolarizzazione contributiva, che per il sig. T. era stata effettuata il

28.02.2025. In considerazione della particolare tipologia del servizio svolto -dipendente Stato in servizio presso AOU da equiparare a EELL sotto il profilo previdenziale, è avvenuto che il Policlinico P. Giaccone ha inviato all'Università i dati retributivi aggiornati con la corresponsione della retribuzione differenziale e l'Università ha aggiornato i dati di ultimo miglio, consentendo a INPS di riliquidare la pensione con provvedimento n. OMISSIS del 28.04.2025 che era allegato.

L'Istituto evidenziava che la sentenza di condanna è del 2023, l'Azienda Policlinico ha corrisposto le differenze retributive con determina del 29 febbraio 2024, la posizione previdenziale è stata aggiornata il 28.02.2025 e l'INPS ha riliquidato il 28.04.2025, valorizzando le nuove retribuzioni che tengono conto della indennità de Maria comunicata dall'Università in quota A, per cui sul punto si concludeva che le Amministrazioni coinvolte avevano adempiuto a quanto di loro rispettiva competenza.

In secondo luogo, era eccepita l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 153 lett. B) del c.g.c. non essendo stata inviata una efficace e utile diffida, in quanto l'atto del 19 febbraio 2024 inviato a INPS (nonché alle altre Amministrazioni coinvolte) chiedeva, per ben 30 dipendenti, la riliquidazione di TFS e pensione, in assenza non solo della regolarizzazione previdenziale, ma anche dello stesso pagamento delle differenze retributive. Inoltre, con ricorso amministrativo del 15 febbraio 2024 intestato al comitato competente dell'istituto era stata chiesta la riliquidazione del

trattamento pensionistico, sulla base di una sentenza resa fra altre parti, e senza regolarizzazione della posizione dell'odierno ricorrente (né retributiva e né contributiva). Secondo l'Istituto il ricorrente avrebbe dovuto inviare una domanda di riliquidazione, dopo essersi accertato che la posizione contributiva e l'aggiornamento retributivo, erano stati aggiornati: solo in questo modo si poteva considerare efficacemente posta la domanda, e attuale l'obbligo dell'Istituto previdenziale di procedere.

In terzo luogo, era dedotta l'erroneità del calcolo attoreo dell'importo in riliquidazione visto che il ricorrente faceva riferimento al differenziale retributivo calcolato in sede ordinaria mentre tale importo doveva essere valorizzato secondo le norme di legge e segnatamente secondo quando dispone l'art. 43 DPR 1092/1973 cui fanno riferimento le numerose sentenze contabili dettagliatamente indicate dal ricorrente. Sul punto si evidenziava che, al momento della redazione del ricorso, i dati dell'ultimo miglio non erano neanche stati inviati a INPS, di modo che il calcolo del ricorrente non era attuale e non faceva riferimento a dati concreti, non essendo al momento del deposito del ricorso, ancora neanche iniziato il procedimento di riliquidazione. Per questo motivo, l'INPS si opponeva anche alla richiesta CTU, in mancanza di una contestazione efficace della riliquidazione operata da INPS.

In quarto luogo, l'Istituto evidenziava che, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 241 /1990 e s.m.i., il provvedimento di riliquidazione doveva essere emesso ai sensi del regolamento

adottato con deliberazione INPS n. 111 del 2020 nei termini di 85 giorni dalla data di ricezione della domanda completa ovvero dalla data di decorrenza del diritto se successiva che, nel caso di specie, coincideva con l'invio dei dati dell'ultimo miglio da parte dell'Università per cui esso per l'Istituto non era ancora trascorso.

In quinto luogo, si contestava la debenza degli interessi, in quanto i ricorrenti hanno già ricevuto gli interessi sulle differenze retributive, ciò che ha esaurito il diritto agli accessori per la mancata disponibilità delle somme; si aggiungeva che -ove dovuti- la decorrenza degli interessi legali (in cumulo con la rivalutazione monetaria nei termini di legge) non può essere ricondotta alla cessazione dal servizio, ma, al più, al momento del passaggio in giudicato della sentenza che, per ciascun ricorrente, ha riconosciuto il diritto all'inquadramento come primo dirigente sanitario non medico, con conseguente diritto alla corresponsione delle differenze retributive, perché solo da quel momento il diritto è sorto e poteva essere esercitato. In ogni caso, l'Istituto rappresentava che riliquiderà il trattamento pensionistico nei termini di legge, di modo che l'eventuale pagamento degli interessi sugli arretrati deve essere sopportato dalle Amministrazioni datoriali, che hanno inviato i dati per la riliquidazione, e non dall'INPS, nei cui confronti non è neanche decorso il termine per riliquidare. In definitiva sul punto l'Istituto deduceva che la domanda relativa agli interessi legali (in cumulo con la rivalutazione monetaria nei limiti di legge) ove fondata, non doveva essere accolta nei confronti di INPS, che deve ritenersi per legge manlevato rispetto a

questo obbligo dalle Amministrazioni datoriali, pure convenute.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti di INPS per mancanza della domanda di riliquidazione;

- ritenere e dichiarare che il trattamento pensionistico in godimento è stato correttamente riliquidato;

- ritenere e dichiarare che la domanda di pagamento degli interessi legali sugli arretrati della riliquidazione pensionistica, sia infondata nei termini formulati da parte ricorrente, e comunque, in ogni caso, che non possa essere accolta nei confronti di INPS per il quale non è ancora iniziato a decorrere il termine per riliquidare, ma che debba essere sopportata dalle Amministrazioni datoriali, anche in via di manleva, e per l'effetto se ne chiede la condanna al pagamento;

- con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio alla luce della domanda.

**VII.** All'esito dell'udienza del 9 maggio 2025, su richiesta concorde delle parti, veniva fissata la nuova udienza del 10 luglio 2025, assegnando a tutte le parti termine per note per controdedurre sulla modalità di riliquidazione.

**VIII.** In data 30 maggio 2025 parte ricorrente depositava note autorizzate in cui deduceva che le Amministrazioni datoriali avevano errato nel certificare la differenza erogata per i titoli giudiziali, tra la categoria DS5 e quella di dirigente amministrativo I livello, inserendo euro 564,86 piuttosto che la corretta somma di euro 874,90 (in effetti erogata).

In data 19 giugno 2025 l'Università di Palermo depositava nota di osservazioni in cui dopo avere specificato gli elementi considerati per l'elaborazione dell'ultimo miglio, rinviava all'AOUP Palermo per chiarimenti sul calcolo dell'indennità di equiparazione ospedaliera.

**IX.** In data 23 giugno 2025 l'Università di Palermo depositava memoria autorizzata evidenziando che il riconoscimento delle differenze stipendiali da cui è derivata la richiesta di liquidazione del trattamento pensionistico, è intervenuto in sede giudiziale ed ha riguardato esclusivamente la componente ospedaliera dello stipendio.

In primo luogo, l'Amministrazione deduceva sull'infondatezza della pretesa risarcitoria in relazione agli interessi legali sui contributi in quanto l'indennità "De Maria", oggetto della decisione del Giudice del Lavoro e dalla quale si è generato l'obbligo di riliquidazione pensionistico, era stata riconosciuta solo in sede giudiziale, sicché nessun obbligo contributivo poteva ritenersi esigibile anteriormente alla definizione del contenzioso. La difesa sottolineava che l'Università con il proprio contegno non aveva dato causa ad alcuna pretesa connessa alla corresponsione di ulteriori importi a titolo di rivalutazione e interessi, atteso che non era titolare di alcuna competenza per il calcolo degli importi di natura squisitamente ospedaliera e aveva tempestivamente provveduto alle comunicazioni sulla base dei calcoli elaborati e trasmessi dall'Azienda con le note prot. 12388 del 27/01/2025, prot. n. 20017 del 06/02/2025 e prot. n. 26048 del 17/02/2025. Sul punto concludeva che non sussisteva

alcuna mora imputabile all'Amministrazione in ordine all'adempimento degli obblighi previdenziali né era ravvisabile un danno patrimoniale quantificabile in interessi legali sui contributi non versati prima della sentenza.

In secondo luogo, l'Amministrazione deduceva che la riliquidazione della pensione era avvenuta in stretta esecuzione della sentenza di accoglimento, che ha innovato la posizione giuridica del dipendente solo *ex post* per cui la contribuzione previdenziale relativa all'indennità "De Maria" non poteva essere versata prima della stabilizzazione giuridica del relativo diritto, cosa che escludeva la sussistenza di un ritardo doloso o colposo imputabile all'Amministrazione universitaria o una sua condotta omissiva, negligente o antigiuridica tale da giustificare l'azione contabile per asserito danno da interessi.

**X.** In data 1° luglio 2025 parte ricorrente depositava memoria di replica in cui deduceva che le Amministrazioni resistenti nulla avevano contestato in riferimento a quanto prospettato nelle note del 30 maggio 2025 con ogni conseguenza processuale derivante da tale contegno.

Per il resto insisteva nelle domande in atti contestando le argomentazioni dell'INPS sulla non debenza di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze dei rati pensionistici e deducendo che tali accessori erano dovuti come da pacifica giurisprudenza contabile.

**XI.** All'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 con ordinanza a verbale

veniva assegnato all'AOUP di Palermo termine per fornire chiarimenti sulla modalità di quantificazione nella scheda di ultimo miglio della differenza di indennità di equiparazione ospedaliera riconosciuta dal Giudice del lavoro, fissando l'udienza di prosecuzione per il 9 ottobre 2025.

**XII.** Nelle date del 5 settembre 2025 e del 10 settembre 2025 parte ricorrente depositava rispettivamente la nota prot. n. 43294 del 16/07/2025 dell'Ufficio Stipendi dell'AOUP sul prospetto aggiornato ai fini del calcolo dei valori dell'equiparazione economica *ex* art. 31 dPR 761/79 anche per la posizione di T.G. e la nota prot. 151466 del 09.09.2025 dell'Università degli Studi di Palermo, con cui comunicava i dati ultimo miglio aggiornati alla suddetta nota AOU ai fini della riliquidazione pensione del sig. T., evidenziando che i dati retributivi contenuti in entrambe le note erano corretti e coerenti con quanto spiegato in ricorso e nei successivi atti e verbali di causa.

**XIII.** In data 15.09.2025 l'AOUP di Palermo depositava note autorizzate in cui rappresentava che con nota prot. 43060 del 14/7/2025 l'Ufficio Trattamento economico dell'Amministrazione aveva modificato l'importo dovuto al ricorrente a titolo di indennità De Maria e che esso era stato già riconosciuto come corretto dalla difesa avversa.

**XIV.** In data 29 settembre 2025 parte ricorrente depositava note autorizzate in cui confermava la correttezza dei nuovi dati inseriti dalle *ex* Amministrazioni datoriali chiedendo la decisione del giudizio con dichiarazione del diritto alla relativa riliquidazione del

trattamento pensionistico e insistendo sulla debenza degli accessori.

**XV.** In data 30 settembre 2025 l'INPS depositava il cedolino del mese di luglio 2025.

**XVI.** All'udienza del 9 ottobre 2025 il ricorrente e l'ex Amministrazioni datoriali chiedevano la decisione della causa mentre l'INPS chiedeva un termine per verificare i dati trasmessi da quest'ultime.

Ultimata la discussione, la causa era posta in decisione.

Considerato in

**DIRITTO**

**1.** Oggetto del giudizio è il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento dal 01.01.2023 con il computo delle differenze retributive riconosciute in sede giuslavoristica con le sentenze della Corte di Appello Palermo e del Tribunale di Palermo (rispettivamente n. 1119/2022 e n. 4240/2023) che hanno condannato le due *ex* Amministrazioni datoriali (Università di Palermo e AOUP "P. Giaccone" di Palermo) al pagamento, per il periodo 2009-giugno 2020, delle differenze retributive dovute ai sensi dell'art. 31 dPR n. 761/1979 avendo riconosciuto l'equiparazione economica dello stipendio del sig. T. al trattamento fondamentale del dirigente sanitario non medico.

**2.** In via preliminare, va disattesa l'eccezione dell'INPS di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153, co. 1, lett. b) del c.g.c. in quanto secondo la prospettazione dell'Istituto il ricorso amministrativo individuale presentato all'INPS dal ricorrente in data

21.03.2024 e la domanda collettiva amministrativa presentata da diversi istanti fra cui l'odierno ricorrente in data 26.01.2024 nei confronti di tutte le Amministrazioni resistenti non potrebbero essere qualificati quale previa domanda amministrativa nei confronti dell'INPS, visto che quest'ultimo, in assenza della regolarizzazione della posizione contributiva da parte delle due Amministrazioni datoriale, non poteva riliquidare il trattamento del sig. Cassataro.

La prospettazione dell'Istituto non è fondata in quanto nei procedimenti complessi di liquidazione/riliquidazione della pensione in cui sono coinvolte diverse Amministrazioni l'interessato non ha l'obbligo di presentare una specifica domanda amministrativa per ogni singolo segmento procedimentale di competenza di ciascuna delle amministrazioni coinvolte, ben potendo presentare un'unica istanza indirizzata contestualmente a tutte le amministrazioni coinvolte le quali la istruiranno applicando il principio di matrice costituzionale della leale collaborazione.

**3.** Passando al merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le considerazioni di seguito svolte.

Rispetto alla domanda di riliquidazione della pensione del ricorrente con applicazione delle richiamate sentenze giuslavoristiche passate in giudicato che hanno riconosciuto e quantificato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute ai sensi dell'art. 31 dPR n. 761/1979, si osserva che dagli atti del giudizio emerge in modo non controverso che tali sentenze giuslavoristiche sono state portate ad esecuzione per cui al ricorrente sono stati pagati

gli importi riconosciuti dal Tribunale di Palermo oltre interessi e rivalutazione nei cedolini stipendiali dei mesi di dicembre e marzo 2024.

Inoltre, nei mesi di dicembre 2023 e giugno 2024 è stata regolarizzata dalle due Amministrazioni datoriali la posizione contributiva del ricorrente in conseguenza del riconoscimento e del pagamento di tali differenze retributive con versamento dei relativi contributi previdenziali. A ciò è seguito, ai fini della riliquidazione della pensione, l'aggiornamento dei dati retributivi con il calcolo della retribuzione differenziale da parte di AOUP Palermo comunicato con nota 27332 del 19/02/2025 (cfr. all. 7 memoria UNIPA) e il successivo inserimento da parte dell'Università di Palermo dell'aggiornamento dei dati di ultimo miglio comunicato con nota prot. 34025 del 28.02.2025 (cfr. all. 8 memoria UNIPA). A seguito della trasmissione/comunicazione di tali dati aggiornati l'INPS con provvedimento n. PA1032025000316 del 28.04.2025 ha riliquidato la pensione del ricorrente "per valutazione imponibili pensionistici corrisposti su Sentenza e aggiornamento dato retributivo alla cessazione come da comunicazione PEC dell'Amministrazione del 28.02.2025" (cfr. campo Note del suddetto atto). L'importo del trattamento riliquidato e le differenze sui ratei arretrati senza alcun accessorio sono stati pagati nella rata del mese di luglio 2025.

Nel corso del giudizio, a seguito di specifica contestazione del ricorrente, l'AOUP con nota prot. n. 43294 del 16/07/2025 ha comunicato un prospetto aggiornato ai fini del calcolo dei valori

dell'equiparazione economica *ex* art. 31 dPR 761/79 per diverse posizioni, fra cui quella del sig. T. G., e successivamente l'Università di Palermo ha inserito tali dati su Passweb ai fini della riliquidazione della pensione dell'istante come da nota prot. 151466 del 09.09.2025 trasmessa al ricorrente. I nuovi dati trasmessi dalle due *ex* Amministrazioni datoriali sono stati ritenuti corretti dalla difesa attorea.

A seguito di tale aggiornamento, però, l'Istituto previdenziale non ha proceduto ad una nuova riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento del sig. T. G.

Alla luce delle superiori considerazioni risulta manifesto il diritto del ricorrente ad una nuova riliquidazione della pensione in godimento dal 01.01.2023 sulla base delle differenze retributive *ex* art. 31 dPR n. 761/1979 riconosciute dalle suddette sentenze giuslavoristiche passate in giudicato per come rettificate nel prospetto aggiornato della sua posizione economica in atti elaborato dalle *ex* Amministrazioni datoriali. Ne consegue che l'INPS va condannato a riliquidare la pensione del ricorrente nei termini sopra indicati e a corrispondere allo stesso il trattamento pensionistico così come riliquidato nonché a pagare le differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

**4.** Riguardo alla questione della debenza degli accessori sulle

differenze dei ratei arretrati, l'INPS ha resistito con diversi argomenti difensivi prospettando intanto la non debenza di interessi e rivalutazione in quanto già oggetto di pagamento sulle differenze retributive liquidate dalle sentenze giuslavoristiche che hanno dato causa a questo giudizio e poi indicando una decorrenza di tali accessori non dalla decorrenza della pensione ma dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto del ricorrente alle differenze retributive *ex* art. 31 dPR n. 761/1979.

La prospettazione dell'INPS risulta manifestamente infondata in quanto come affermato in modo consolidato dalla giurisprudenza contabile la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza, in favore del pensionato, di interessi e rivalutazione monetaria, non rilevando la causa del ritardo.

L'automaticità della liquidazione di interessi e rivalutazione deriva dal riconoscimento dell'obbligazione pensionistica come debito di valore e dall'applicabilità alla stessa dell'art. 429, co. 3 del c.p.c. per i crediti di lavoro applicabile ai giudizi pensionistici contabili in forza, prima dell'art. 10 co. 2 della L. 205/2000 (entrato in vigore il 10.08.2000) e ora dell'art. 167, co. 3 del c.g.c.

A tal proposito le Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza 10/QM/2002 hanno affermato che "sotto il profilo sostanziale, il maggior danno da svalutazione monetaria, al pari degli interessi legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo … con decorrenza di tali accessori, alla stregua della indicata norma processuale, dal giorno in cui è maturato il

credito (salvo il limite indotto dalla prescrizione)".

**5.** In considerazione dell'accoglimento della domanda di riliquidazione della pensione con pagamento di interessi e rivalutazione sulle differenze dei ratei arretrati a carico dell'INPS, va ora scrutinata la domanda avanzata da quest'ultima amministrazione resistente nella memoria di costituzione avente ad oggetto la manleva sul pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati derivanti dalla riliquidazione oggetto di causa con richiesta di fare gravare l'onere di tali "accessori" esclusivamente sulle altre due Amministrazioni resistenti.

Questo Giudice osserva che, al di là della questione della qualificazione di tale domanda come domanda riconvenzionale traversale in quanto formulata da un soggetto convenuto (INPS) nei confronti degli altri due convenuti (AOUP "P. Giaccone" di Palermo e Università di Palermo) e della applicabilità della specifica disciplina di cui all'art. 159 del c.g.c. che richiama l'art. 418 c.p.c. con la necessità di rispettare le forme e i termini ivi previsti, la quale può essere considerata questione superata dal fatto che le altre due Amministrazioni resistenti hanno accettato il contraddittorio su tale domanda, si impone la questione pregiudiziale della sussistenza della giurisdizione di questa Corte su tale domanda.

A tal proposito il Giudice della giurisdizione in un caso relativo ad un giudizio avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'INPS (quale successore *ex lege* dell'INPDAP) per ottenere il rimborso degli interessi legali che l'Istituto aveva pagato sui trattamenti pensionistici

corrisposti in ritardo ad alcuni *ex* dipendenti di un'Azienda sanitaria ha affermato che "Nel caso di specie … il petitum sostanziale dedotto in giudizio dall'INPS - che è il criterio in base al quale va determinata la giurisdizione – concerne la restituzione da parte dell'Amministrazione ex datrice di lavoro … delle somme pagate dall'INPS … a titolo di interessi legali su prestazioni pensionistiche corrisposte in ritardo.

L'azione esercitata esula, pertanto, dall'ambito applicativo dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. n.538 del 1986 (che riguarda l'ipotesi in cui l'ente erogatore agisca nei confronti dell'ente datore di lavoro dell'ex dipendente per il recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, a causa di errate comunicazioni da parte dell'ente datore di lavoro, come si è detto) in quanto, come si afferma anche nel controricorso, la domanda dell'INPS (di restituzione degli interessi da parte dell'AUSL) è stata proposta sul presupposto secondo cui l'obbligo di pagare gli interessi legali al pensionato sia derivato dal "ritardo" della Azienda sanitaria nella trasmissione dei documenti necessari per la liquidazione pensionistica, in conseguenza della violazione del temine previsto dall'art.7, comma 3, del d.P.R. n. 538 del 1986 (tre mesi prima della data di collocamento a riposo), ma senza porre in dubbio la correttezza della effettuata liquidazione del trattamento pensionistico" (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 15747/2019).

Si tratta di orientamento che già era stato formulato dalla giurisprudenza contabile d'appello (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. II

App., sent. n. 752/2016).

Nel caso di specie la domanda dell'INPS di manleva sugli accessori pensionistici è fondata sulla motivazione che la ritardata liquidazione della pensione del ricorrente non è dipesa dall'Istituto previdenziale ma da ritardi imputabili alle altre due Amministrazioni resistenti.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche e del *petitum* sostanziale della suddetta domanda, va affermato su di essa il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario.

**6.** In conclusione, va dichiarato diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con decorrenza dal 01.01.2023 sulla base delle differenze retributive *ex* art. 31 dPR n. 761/1979 già riconosciute dalle suddette sentenze giuslavoristiche passate in giudicato per come computate nel prospetto aggiornato della sua posizione economica in atti elaborato dalle *ex* Amministrazioni datoriali, con condanna dell'INPS alla conseguente riliquidazione della pensione e alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Di contro, va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda dell'INPS di addebitare alle *ex* Amministrazione datoriali l'onere del pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati manlevando l'Istituto previdenziale.

Risultano assorbite tutte le altre questioni poste dalle parti del giudizio.

**7.** Considerata la novità delle questioni e la complessità del procedimento di riliquidazione sussistono giusti motivi, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n. 77/2018), per la compensazione delle spese di lite fra le parti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento sulla base delle differenze retributive *ex* art. 31 dPR n. 761/1979 riconosciute dalle sentenze giuslavoristiche passate in giudicato di cui in motivazione per come computate nel prospetto aggiornato della sua posizione economica in atti elaborato dalle *ex* Amministrazioni datoriali con decorrenza dal 01.01.2023;

- condanna l'INPS alla conseguente riliquidazione della pensione e alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda dell'INPS di addebitare alle *ex* Amministrazione datoriali del ricorrente l'onere del pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati manlevando l'Istituto previdenziale;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

*Il Giudice*

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

**Depositato in Segreteria nei modi di legge**

**Palermo,16 ottobre 2025**

**Pubblicata il 20 ottobre 2025**

**Il Funzionario Responsabile**

**del Servizio Pensioni**

**Dott.ssa Mariolina Verro**

**(firmato digitalmente)**